

Codice A1813B

D.D. 3 gennaio 2022, n. 1

Autorizzazione idraulica n.143/21, completamento argini in dx del rio del Vallo a valle di str. Cambiano e a sx del rio Tepice a valle del concentrico di Chieri. (Opera B8/2021).



ATTO DD 1/A1813B/2022

DEL 03/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n.143/21, completamento argini in dx del rio del Vallo a valle di str. Cambiano e a sx del rio Tepice a valle del concentrico di Chieri. (Opera B8/2021)

In data 15.12.2021 prot. 57872/2021 (nostro prot. n. 60535 del 21.12.2021) il Comune di Chieri ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per opere di sistemazione idraulica, del rio del Vallo e del rio Tepice, in comune di Chieri.

In sintesi i lavori consistono in:

Tratto A: interventi in dx orografica del rio del Vallo a monte della vasca di laminazione.

- Intervento di consolidamento della tratta d'alveo compresa tra il ponte di strada Cambiano e il ponte RFI, mediante sottomurazioni dei muri esistenti e realizzazione di una platea di fondo;
- realizzazione di una scogliera in massi di cava intasati in terra in sponda dx per una lunghezza di m 85 a protezione del piede arginale;
- realizzazione di una scogliera in massi di cava in sponda sx per una lunghezza di m 67 a valle dell'attraversamento ferroviario;
- sovrizzo della pista esistente in sponda dx a formazione del rilevato arginale di altezza massima pari a m 1,50 per una lunghezza di m 70 nel tratto compreso tra l'attraversamento ferroviario e str. Fontaneto;
- formazione di un nuovo rilevato arginale, di altezza massima pari a m 1,45, in sponda dx nel tratto a valle dell'attraversamento di str. Fontaneto per una lunghezza di m. 200;

Tratto B: interventi in sx orografica del rio Tepice a monte della vasca di laminazione:

- formazione di un rilevato arginale, di altezza massima pari a m 1,00, in sponda sx del rio Tepice, per una lunghezza di m. 238;
- consolidamento delle sponde del rio Tepice con scogliere in massi di cava cementati a valle dello sbocco del tratto scatolare, per una lunghezza di m 37 e m 58 in sponda dx e sx, e m 15 in sponda

sx;

- risagomatura della sezione d'alveo in prossimità del salto di fondo e consolidamento dell'erosione mediante posa di massi alla rinfusa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dell'Ing. Bartolomeo Visconti, costituiti da una relazione tecnica, relazione idraulica, relazione geologica e da n. 16 tavole grafiche in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Chieri, con deliberazione della Giunta Comunale in data 09.12.21 n. 273, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In seguito alle disposizioni emanate con DPCM e ss.mm.ii. In materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica denominata COVID 19 e ritenuto l'intervento in oggetto non particolarmente complesso, è stato omesso il sopralluogo istruttorio considerando sufficientemente esaustivo l'esame della documentazione acquisita agli atti dello scrivente Settore.

Tenuto conto della modesta consistenza dei lavori in alveo previsti, non si è ritenuto necessario richiedere, alla Città Metropolitana di Torino, il parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006 e della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2011 in materia di tutela della fauna acquatica.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- · visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- · visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- · vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- · visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- · visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- · visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- · viste le LL.RR. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- · vista la D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 in merito alla realizzazione di opere pubbliche in zone soggette a pericolosità geologica;
- · attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Chieri ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
3. le sponde, le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
6. il materiale legnoso sradicato, potrà essere liberamente rimosso ed allontanato dall'alveo in quanto non soggetto ad alcuna procedura né valutazione economica;
7. il materiale legnoso proveniente dall'eventuale taglio di vegetazione (taglio da effettuarsi con divieto dello sradicamento delle ceppaie) presente nella tratta d'alveo interessata dai lavori dovrà essere oggetto di valutazione economica da parte del competente Corpo Forestale dello Stato, al fine di accertare eventuali adempimenti erariali, osservando quanto stabilito dalla l.r. 4/2009 e regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 4/R del 15.02.2010, art. 45;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde nei tratti interessati dai lavori che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche ai lavori autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a

piene dei corsi d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla DLgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico ecc.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni